

## DISTRETTO SOCIO SANITARIO D6



### Bozza

## DISCIPLINARE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE FORNITORI DI PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

(Approvato con verbale del Comitato dei Sindaci n. 43 del 12/04/2017)

### ART. 1

#### PREMESSA

I comuni del Distretto Socio Sanitario D6, nell'ambito delle proprie competenze, in attuazione dei principi generali sanciti dalla legge 328/2000 e dalle fonti normative regionali di settore riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati, nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il presente disciplinare viene recepito ed adottato dai comuni di Ribera (capofila), Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Lucca Sicula, Montallegro e Villafranca Sicula.

### ART. 2

#### OGGETTO

Il presente disciplinare ha per oggetto l'iscrizione dei soggetti del Terzo Settore ed il loro inserimento in un albo distrettuale articolato in specifiche aree tematiche quali:

- Area Minori
- Area Disabili
- Area Anziani
- Area Immigrazione
- Area Contrasto con la povertà
- Area Dipendenze
- Area Responsabilità familiari
- Area Servizi di pubblica utilità

È possibile avendone i requisiti richiesti chiedere l'iscrizione per tutte le sezioni dell'albo distrettuale.

### ART. 3

#### ENTI INTERESSATI

Possono presentare istanza di accreditamento all'albo distrettuale gli organismi del Terzo Settore di cui all'art. 2 del DPCM 30 marzo 2001 la cui natura giuridica consenta la gestione dei servizi previsti dal presente disciplinare:

- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266;
- b) le associazioni e gli enti di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n.383;
- c) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381;
- d) gli organismi della cooperazione;
- e) le fondazioni;
- f) gli enti di patronato;
- g) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro;

L'iscrizione all'albo viene preclusa alle forme associative temporanee di impresa e di scopo pertanto ogni soggetto che chiede l'inserimento può ottenerlo esclusivamente a titolo individuale.

#### ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono inoltrare istanza il soggetto che sia in possesso di:

- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio o in registro analogo, con oggetto di attività rispondente alla sezione per il quale si chiede di essere inseriti, da cui risulti la denominazione dell'impresa, l'indicazione del titolare e/o del legale rappresentante dell'impresa e che la stessa non si trovi in stato di liquidità, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività;
- un bilancio di Chiusura Esercizio già approvato e depositato (per le associazioni costituite da almeno un anno);
- un bilancio di Chiusura Esercizio certificato e regolarmente depositato alla competente C.C.I.A.A. (per le cooperative costituite da almeno un anno);
- iscrizione all'albo regionale di cui alla legge regionale n.22/86 nella stessa sezione per cui chiede di essere inserito;
- regolare posizione con la normativa antimafia;
- assenza cause di esclusione di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016;
- figure professionali da destinare al servizio a cui intende iscriversi e corretta applicazione dei CCNL di settore rispetto alla normativa vigente;
- regolarità contributiva risultante dal DURC in corso di validità;
- rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- posizione regolare rispetto agli obblighi ed agli adempimenti previsti in materia di diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili di cui alla legge 68/1999;
- mission desumibile dallo statuto congruente con la tipologia di servizio a cui intende iscriversi;
- carta dei servizi o, in mancanza, dichiarazione d'impegno del legale rappresentante a realizzarla nel termine di due mesi dalla data dell'iscrizione all'albo distrettuale;
- idonea documentazione attestante la realizzazione in favore dei propri dipendenti o associati di programmi di formazione e/o aggiornamento specifici per i servizi per cui si chiede l'iscrizione in mancanza, dichiarazione d'impegno del legale rappresentante a realizzarli nel termine di due mesi dalla data dell'iscrizione all'albo distrettuale;
- una sede operativa nel territorio del distretto socio sanitario D6 con contratto di locazione regolarmente registrato in mancanza, dichiarazione d'impegno del legale rappresentante ad attivarla, nel termine di due mesi dalla data dell'iscrizione all'albo distrettuale;
- attestato di revisione ovvero del certificato di revisione ai sensi della Circolare n.4 del 27/05/2003 dell'Assessorato regionale alla cooperazione – Servizio vigilanza cooperative – in attuazione del d.lgs. n.220/2002 valida per l'anno di richiesta dell'iscrizione (solo per le cooperative sociali);

L'ente, altresì, per potersi iscrivere dovrà presentare apposita dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente disciplinare.

#### ART. 5 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di iscrizione redatta su apposito modello pubblicato sul sito internet dei comuni del distretto D6 dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto munito dei necessari poteri legali e dovrà essere presentata al protocollo generale del comune capofila, in qualunque momento dell'anno, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnata *brevi manu*, oppure via PEC all'indirizzo [protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it](mailto:protocollogenerale@pec.comune.ribera.ag.it)

#### ART. 6 COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE

Le istanze e la relativa documentazione verranno esaminate da una commissione presieduta dal Dirigente, dal Coordinatore del Gruppo Piano e dal responsabile del procedimento amministrativo del servizio politiche sociali del comune capofila nonché da n.1 assistente sociale di ogni comune del distretto (ove presente).

La commissione procede alla valutazione delle istanze nel termine di trenta giorni dalla ricezione delle stesse. È fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini della valutazione della domanda di iscrizione.

#### ART. 7

##### MODALITA' DI FORMAZIONE DELL'ALBO

Il Dirigente del comune capofila, con propria determinazione approva l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione di cui al precedente articolo 6.

Il comune capofila provvede all'iscrizione dell'ente all'albo distrettuale nelle relative aree tematiche e in quella dei "servizi da erogare mediante patti di accreditamento".

#### ART. 8

##### ADEMPIMENTI

Gli enti inseriti sono tenuti a comunicare, con periodicità semestrale, al comune capofila tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità del diritto ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti di cui all'art.3 dichiarati in sede di istanza pena la decadenza dell'albo.

#### ART. 9

##### PRESCRIZIONI

Nel caso in cui si riscontri il venir meno dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione nell'albo distrettuale si procede a seconda dei casi a:

- dare prescrizioni per l'adeguamento individuandone i tempi relativi;
- sospendere l'esecutività degli effetti di quanto previsto nell'albo distrettuale;
- revocare l'iscrizione all'albo distrettuale

#### ART. 10

##### REVOCA

L'iscrizione all'albo distrettuale può essere revocato dal comune capofila in caso di:

- accertamento della sopravvenuta mancanza dei requisiti necessari per l'autorizzazione;
- mancato adempimento dell'ente alle eventuali prescrizioni impartite nel tempo assegnato;
- l'ente non provveda a fornire semestralmente le informazioni richieste;
- l'ente non consenta al comune capofila le ispezioni delle sedi o il monitoraggio delle attività;

La revoca dell'iscrizione all'albo distrettuale comporta la decadenza delle intese formalizzate con i comuni del distretto socio sanitario D6.

#### ART. 11

##### ESCLUSIONE

La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti richiesti comporta la non iscrizione all'albo distrettuale. Il comune capofila esclude, altresì, il soggetto che secondo motivata valutazione dalla commissione tecnica ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate con i patti di accreditamento o che abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale.

I provvedimenti sopracitati vengono assunti dal comune capofila del Distretto Socio Sanitario D6;

#### ART. 12

##### SERVIZI DA EROGARE MEDIANTE PATTI DI ACCREDITAMENTO

L'iscrizione all'albo distrettuale non comporta automaticamente la possibilità da parte del soggetto di erogare servizi socio-assistenziali alla persona in quanto tale ipotesi è subordinata alla successiva sottoscrizione di specifici patti di accreditamento.

I servizi di natura domiciliare da erogare sono rivolti a:

- Anziani: Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Supporto psicologico, prestazioni riabilitative di psicomotricità, teleassistenza, trasporto.
- Disabili: Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio igienico personale nelle scuole, Servizio Autonomia e Comunicazione, Supporto psicologico, prestazioni riabilitative di psicomotricità, Trasporti.
- Minori: Assistenza Domiciliare, Supporto psicologico, prestazioni riabilitative di psicomotricità, Assistenza Comunitaria

#### ART. 13

##### VALIDITÀ DELL'ALBO E SUO AGGIORNAMENTO

L'albo distrettuale ha validità triennale con riserva da parte del comune capofila di verificare semestralmente la sussistenza del mantenimento dei requisiti previsti in capo ai soggetti inseriti.

ART. 14  
MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente disciplinare devono essere approvate dal Comitato dei Sindaci del distretto socio sanitario D6 e recepite con atto di Giunta Comunale dell'ente capofila.

Art. 15  
NORME FINALI E TRANSITORIE

Gli enti iscritti all'albo distrettuale approvato con determinazione dirigenziale del 3° Settore n.710 del 19-09-2016 mantengono la loro iscrizione e dovranno uniformarsi alle norme del presente disciplinare entro novanta giorni dalla data di approvazione dello stesso. Gli eventuali patti di accreditamento sottoscritti in virtù del previgente albo distrettuale rimangono efficaci fino alla prevista data della loro scadenza.

Art. 16  
VERIFICHE E CONTROLLI

L'amministrazione comunale effettuerà, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, l'ente accreditato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Art. 17  
TRATTAMENTO DEI DATI

L'ente accreditato è tenuto a garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003 n.196 e ss.mm.ii.

Art. 18  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 del d.lgs. 196/2003 in ordine al procedimento di cui al presente disciplinare si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti al perseguimento di obblighi specificatamente richiesti nel procedimento cui il presente disciplinare è rivolto;
- le modalità di trattamento sono inerenti a funzioni istituzionali;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza;

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- il personale interno al distretto socio sanitario D6 che li utilizzerà per la gestione amministrativa della procedura;
- gli enti del terzo settore che partecipano alla procedura di iscrizione;
- gli organi dell'Autorità Giudiziaria nell'ambito dei procedimenti di competenza;
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241;

I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003 a cui si rinvia.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ribera, capofila del distretto socio sanitario D6.

Art. 19  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del comune capofila.